



Ordinanza N° 31

**OGGETTO: Sospensione della circolazione veicolare nonché della sosta in località Fosso Tiglia.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°59 del 23.09.2015, con la quale l'Amministrazione Comunale organizza nei giorni 10 e 11 Ottobre p.v. la 13<sup>a</sup> edizione della manifestazione "Parco Urbano delle Cantine – Sagra della Castagna e dei prodotti tipici locali";

Atteso che la manifestazione di rilevanza interregionale, farà concentrare un notevole flusso di visitatori;

Ritenuto di dover garantire l'ordinato svolgimento della manifestazione, nonché la sicurezza e l'incolumità degli operatori, dei partecipanti e degli utenti della strada;

Ritenuto necessario interdire la sosta e il transito veicolare dalle ore 08,00 alle ore 24,00 nei giorni 10 e 11 Ottobre p.v. in località Fosso Tiglia con chiusura degli accessi per detta località dei veicoli provenienti dalla S.S.93 (distributore di carburanti), Via B. Guarnaccio incrocio con (Fosso Tiglia e Caduti di Guerra) e da Via Monastero (altezza Cimitero);

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada- D.Lgs n.285 del 30.04.1992 e d il relativo Regolamento di Esecuzione – D.P.R. n°495/92;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**ORDINA**

In occasione della manifestazione di cui sopra, la sospensione della circolazione veicolare nonché della sosta, in località Fosso Tiglia con chiusura degli accessi per detta località dei veicoli provenienti dalla S.S. 93 ( distributore carburanti ), Via B. Guarnaccio ( incrocio con Fosso Tiglia e Caduti di Guerra ) e da Via Monastero ( altezza Cimitero ), dalle ore 08,00 alle ore 24,00 nei giorni 10 e 11 Ottobre p.v.;

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori prescrizioni ( art. 43 del C.d.S. ), anche in deroga alla presente ordinanza necessarie allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, che verranno attuate attraverso gli Agenti di Polizia Locale.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interessi, potrà ricorrere per incompetenze, eccesso di potere o per violazioni di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR di Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

**DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e venga notificata, per i motivi di rispettiva competenza, al locale Comando Stazione Carabinieri, al Responsabile dell'Area Tecnica ed al locale Comando di Polizia Locale.

Rapolla li, 05.10.2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA  
Ten. DI NOIA Giuseppe